

LEGGE REGIONALE 25 maggio 2021, n. 16

Modifiche della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10
"Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto".**

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 è così sostituita: *"Art. 2 - Promozione e funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco."*
2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 le parole: *"delle Associazioni dei volontari"* sono sostituite dalle seguenti: *"delle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari"*.
3. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 dopo le parole: *"di cui al comma 1,"* sono inserite le seguenti: *"ed ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti; la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate"*.

Art. 2

Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 maggio 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 "Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto".

Art. 2 - Invarianza della spesa.

Art. 3 - Entrata in vigore.